



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)**

Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)

Codice Fiscale: 90015720718 - Codice Meccanografico: FGIC822001 - Codice Univoco: UFSLF2

Mail [fgic822001@istruzione.it](mailto:fgic822001@istruzione.it); pec [fgic822001@pec.istruzione.it](mailto:fgic822001@pec.istruzione.it) ; tel. 0885799740

Carapelle, 28/03/2023

Al personale docente della Scuola primaria  
Al personale ATA della Scuola primaria  
Alle Famiglie degli alunni della Scuola primaria

Circ. n. 216

**Oggetto: Ordine di servizio: disposizioni circa gli obblighi di vigilanza personale insegnante ed ATA- Scuola primaria.**

Atteso che nelle scorse settimane ho ricevuto determinate lamentele da parte di genitori della scuola primaria in ordine all'oggetto si dispone quanto segue:

- Ribadito il dovere dei genitori di rispettare l'orario di entrata a scuola dei bambini, è cura del personale ATA esigere il rispetto di questo obbligo;
- Nel caso in cui un minore in anticipo all'orario di entrata si trovi nell'edificio scolastico, comprese le pertinenze, in assenza del genitore o tutore, si rammenta a tutto il personale Docente ed ATA che, in ossequio agli artt. 2047 – 2048 codice civile, sono obbligati alla vigilanza del minore, specificando che tale obbligo in primo luogo sussiste nei confronti dell'insegnante di classe, ovvero all'insegnante presente in quel momento nell'istituto a cui il personale ATA avrà cura di affidare il minore. **In mancanza di personale insegnante l'obbligo di vigilanza cade sul personale ATA, per cui non è immaginabile, né tollerabile che il minore, in assenza del genitore, venga lasciato senza vigilanza o addirittura portato fuori dall'edificio scolastico;**
- Si ricorda, infine, che l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza da parte del personale scolastico è severamente sanzionabile sotto il profilo disciplinare, in quanto inosservanza del presente ordine di servizio; sotto il profilo civile in ordine al risarcimento dell'eventuale danno morale e materiale subito dal minore; sotto il profilo penale in quanto configura il reato di abbandono del minore.

Avverso il presente ordine di servizio è ammesso ricorso esclusivamente in via giurisdizionale.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**prof. Umberto RANAURO**